

Sentenza 787/2025

Repertorio 835/2025

Ristrutturazione 21/2025
dei debiti



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Roma

Sezione 14[^] Civile

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore RG. 1097-1/2025

Nella persona del dott. Fabio Miccio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da [REDACTED]
[REDACTED] nata a [REDACTED], C.F.: [REDACTED], residente in [REDACTED]
[REDACTED] n° 19 – ROMA

Il Tribunale, con decreto dell'1.9.2025, 26.6.2023, dichiarava aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 segg. CCII introdotta dalla sig. Vaccarelli, con l'ausilio dell'OCC.

Per una migliore comprensione della vicenda, si riporta di seguito uno stralcio del decreto di apertura.

“rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CC.II., dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale (è lavoratrice subordinata);

rilevato che la ricorrente è dipendente dell'Ospedale Gemelli, con mansione di infermiera e busta paga di euro 1700,00 netti mensili,

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CC.II., in quanto la ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenirsi in:-

- Divorzio avvenuto nell'anno 2018;

- Cessazione di successivo legame di fatto, dal quale è nato un secondo figlio, rimasto a vivere con il padre, con necessità di trasferirsi presso l'abitazione della figlia avuta nel corso della prima relazione, a sua volta madre di un bambino;



- Condizioni di salute connesse ad una fattispecie di obesità estrema per la quale è stata costretta a sottoporsi ad un intervento di riduzione della massa grassa, unitamente ad altre patologie invalidanti (attacchi epilettici; diabete);

rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CC.II., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano (entrambi sinteticamente riassunti anche nel ricorso introduttivo),

osserva quanto segue.

1. L'indebitamento della ricorrente.

La ricorrente ha indicato i seguenti creditori:

PREXTA SPA - € 18.800,00

BEST CAPITAL ITALY SPA ex Banca Sella € 11.692,42

UNICREDIT SPA prestito + fido € 15.592,81 € 5.807,04

AGOS DUCATO SPA € 19.727,33

FINDOMESTIC BANCA SPA € 24.551,24

ADE.R € 7.340,52

REGIONE LAZIO € 633,12

TOTALE

€ 96.170,84

2. La situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente.

La situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente viene così descritta nella relazione dell'OCC:

BENI IMMOBILI - diritto di usufrutto su ½ del fabbricato in cui vive

BENI MOBILI REGISTRATI - Honda Insight del 2010

BENI MOBILI nessuno

LIQUIDITA' E TITOLI Prossimo allo zero

STIPENDIO € 1700,00 nette circa al mese

A seguito di richiesta del giudice, il valore dell'usufrutto (nella quota del 50%) è stato stimato in euro € 23.648,62; il gestore ha poi precisato che trattasi di valore virtuale atteso che difficilmente potrebbe essere trovato un acquirente per il 50% dell'usufrutto di un bene nel quale vive altra persona con un bambino.

Sempre su richiesta del giudice, è stato dedotto che la casa di Via Barbazza n° 19 – Roma, in cui la ricorrente risiede e su cui vanta il 50% del diritto di usufrutto, è stata acquistata dalla Sig.ra [REDACTED] e dal marito Sig. [REDACTED] il 28 maggio 1993 (All. 1); che lì ha vissuto il nucleo familiare sino alla crisi coniugale, culminata nel 2018 con il divorzio dei



coniugi; che in quella sede, fu concordato il trasferimento a titolo oneroso del fabbricato alla figlia [REDACTED] "quale ulteriore contribuzione al mantenimento, agli studi ed all'attività professionale futura" della ragazza.

3. Le necessità personali.

La ricorrente ha indicato le spese personali come segue:

spese sanitarie euro 220,00

utenza luce euro 80,00

utenza gas euro 80,00;

utenza acqua euro 45,00;

pulizia e cura della casa euro 90,00;

vestiario e cura della persona euro 80,00;

benzina per andare al lavoro euro 150,00;

contributo ex compagno per mantenimento figlio euro 300,00;

imprevisti euro 50,00

Per spese totali mensili pari ad euro 1295,00.

4. Lo stato di sovraindebitamento

Gli impegni di spesa, a cadenza mensile, della Sig.ra [REDACTED] comportano in esborso complessivo di circa € 1295,00; atteso che lo stipendio mensile è di euro 1700,00 circa, da ciò deriva in termini oggettivi lo stato di sovraindebitamento ovvero una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

5. La proposta ai creditori.

.....

In sostanza, la Sig.ra [REDACTED] propone il pagamento:

- del creditore OCC (Organismo di Composizione della Crisi) al 100 %. Tale credito è solo "stimato" poiché l'art. 71 comma 4 CCII stabilisce che "Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento". A tale scopo si allega il preventivo dell'OCC. (All. 31)

- dei creditori privilegiati al 100,00 %

- tutti gli altri creditori al 14,16 %.

Il pagamento avverrà mediante:



n° 3 rate mensili di € 600,00 ciascuna una quarta rata mensile di € 701,38 successive n° 20 rate mensili di € 399,00 successive n° 36 rate mensili di € 378,51 per una durata complessiva del piano di 5 anni

6. *La valutazione di convenienza.*

Nella relazione dell'OCC si evidenzia la maggior convenienza della presente procedura rispetto a quella liquidatoria, e ciò in quanto:

Il proponendo piano ha un valore complessivo di oltre € 24.000,00 somma che permetterà la soddisfazione del:

100% del creditore prededucibile

100% dei creditori privilegiati

14,16% dei creditori chirografari.

A fronte di ciò, la Sig.ra ██████████ è proprietaria soltanto del diritto di usufrutto sulla porzione di ½ della casa di proprietà della figlia, in cui peraltro risiede e di una auto del 2010.

La comparazione, così si legge nella relazione dell'OCC, è quantomai semplice: non vi possono essere dubbi che il piano del consumatore proposto sia MOLTO più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria atteso che la liquidazione avrebbe garantito alla ricorrente un "esborso" minore e una tempistica altrettanto minore (3 anni anziché i 5 del piano)",

considerato che, aperta la procedura con decreto dell'1.9.25, comunicato in pari data dal gestore ai creditori, nei termini previsti dall'art. 70 del CCII sono state inviate osservazioni solo da parte di Regione Lazio e Prexta Spa,

considerato che, in ordine alla precisazione della Regione, l'OCC deduceva quanto segue: "La Regione si è limitata ad aggiornare la propria precisazione del credito, indicata nei mesi scorsi allo scrivente gestore in € 633,12 (con ulteriore credito di € 2.120,40 già passato nella titolarità di ADE-R). In particolare ha precisato di vantare un credito oggi inferiore, pari ad € 391,94. Vi è una differenza in diminuzione di € 241,18 corrispondente alla tassa automobilistica del 2023 che, medio tempore, è stata cartellizzata e passata ad ADE-R. Infatti l'importo che Regione Lazio indica come già di ADE-R è oggi di € 2.365,93, cioè più alto rispetto alla precedente precisazione, proprio in conseguenza della cartella del bollo auto 2023. Quindi lo scrivente gestore, preso atto di ciò, apporta la minima modifica al piano di cui alla tabella posta in calce",

considerato che Prexta spa ha contestato in particolare la c.d. meritevolezza soggettiva della ricorrente, ossia la colpa grave nella formazione dell'indebitamento,

considerato che detti rilievi – cui il gestore ha replicato in modo puntuale e condivisibile - non appaiono fondati atteso che nella specie le cause del sovraindebitamento sono molteplici e soprattutto oggettive:

-fine della convivenza "more uxorio" con il compagno

-gravi problemi di salute dal 2023 in poi



-contrazione del reddito conseguente alle assenze forzate dal lavoro, per i suddetti problemi di salute

-necessità di versare una somma mensile all'ex compagno per il sostentamento del figlio

-intervento chirurgico bariatrico del 2024

-ingenti esborsi per cure conseguenti al suddetto intervento,

considerato che la convenienza del piano rispetto alla cd "alternativa liquidatoria" è oggettiva e non contestata, mentre altri profili dedotti dalla Prexta (in particolare che il piano avrebbe potuto essere più lungo e che avrebbero dovuto essere conferite anche le somme maturande a titolo di TFR) appaiono irrilevanti o infondati atteso che: 1) il piano è confezionato dalla ricorrente e ne è sindacabile solo la ammissibilità (ossia la legittimità) e la convenienza; 2) la convenienza del piano va misurata rispetto a ciò che sarebbe possibile conseguire in tre anni di apertura della liquidazione controllata (ossia sino alla esdebitazione) e nel triennio non è emerso che il diritto al TFR possa giungere a maturazione,

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED], nata a Roma, il 26.6.1970, residente in Roma, [REDACTED] 19, C.F.: VCCBBR70H66H501G con le modifiche apportate dall'OCC nella nota del 24.9.2025,

dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato vigili sulla esecuzione e risolva ex art. 71 CCII eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito internet del Tribunale di Roma, www.tribunale.roma.it, a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla comunicazione, a cura del Gestore della crisi, ex art. 70 comma 1 e 8 CCII,

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al Gestore della crisi.

Roma 29.9.25

Il Giudice Designato Dott. Fabio Miccio

